Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 22 novembre 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1965, n. **1272**.

Concessione dell'uso della Bandiera nazionale al Raggruppamento squadroni del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 26 settembre 1930;

Visto l'art. 87, comma nono, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152;

Visto il regio decreto 31 luglio 1943, n. 687, convertito nella legge 5 marzo 1949, n. 178;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

E' concesso al Raggruppamento squadroni del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza l'uso della Bandiera nazionale conforme al modello approvato con decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1965

SARAGAT

TAVIANI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 37. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1965, n. **1273**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 19, relativo alle propedeuticità del corso di laurea in Giurisprudenza è modificato nel senso che il secondo, terzo e quarto comma sono abrogati e sostituiti dal seguente:

« Lo studente non potrà sostenere gli esami di diritto civile, diritto commerciale, diritto agrario e diritto canonico, se non abbia superato l'esame di Istituzioni di diritto privato; non potrà sostenere gli esami di Storia del diritto italiano, Diritto romano, Papirologia giuridica, Esegesi delle fonti del diritto romano ed Esegesi delle fonti del diritto italiano, se non abbia superato gli esami di Istituzioni di diritto romano e di Storia del diritto romano; non potrà sostenere gli esami di Diritto ecclesiastico, Diritto del lavoro, Diritto amministrativo e Diritto internazionale se non abbia superato gli esami di Istituzioni di diritto privato e di diritto costituzionale; non potrà sostenere l'esame di Scienza delle finanze e di diritto finanziario se non abbia superato l'esame di Economia politica; nè potrà sostenere l'esame di Diritto industriale e di Diritto della navigazione se non abbia superato l'esame di Istituzioni di diritto privato ».

Art. 38. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti i seguenti:

Storia economica;
Diritto tributario;
Diritto delle Comunità europee;
Diritto pubblico romano;
Storia della Chiesa;
Diritto privato comparato.

Art. 71. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Urologia;
Clinica chirurgica pediatrica;
Neurochirurgia;
Audiologia;
Chemioterapia;
Gerontologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 39. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1965, n. **1274**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico nautico statale di Porto Torres (Sassari).

N. 1274. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico nautico statale di Porto Torres (Sassari), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 35. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1965, n. **1275**.

Erezione in ente morale dell'Associazione « Banda musicale di Zogno », con sede in Zogno (Bergamo).

N. 1275. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Associazione « Banda musicale di Zogno », con sede in Zogno (Bergamo), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 40. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1965, n. **1276**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del SS.mo Crocifisso, in Filignano (Campobasso).

N. 1276. Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Isernia e Venafro in data 1° marzo 1965, integrato con postilla senza data e con dichiarazione del 12 maggio 1965, relativo alla erezione della Parrocchia del SS.mo Crocifisso, in frazione Selvone del comune di Filignano (Campobasso).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 42. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1965, n. **1277**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giovanni Bosco, in Sesto Campano (Campobasso).

N. 1277. Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Isernia e Venafro in data 1° marzo 1965, integrato con dichiarazione del 12 maggio 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giovanni Bosco, in frazione Roccapipirozzi del comune di Sesto Campano (Campobasso).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 41. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1965, n. 1278.

Autorizzazione al Fondo pensioni per il personale di ruolo della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 1278. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Fondo pensioni per il personale di ruolo della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare, dal rag. Umberto Lenzini, per il prezzo di L. 729.000.000 (settecentoventinovemilioni) l'immobile costituito da un fabbricato sito in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 272, composto di un piano sottostradale, di un piano terra con annessi 12 vani ad uso autorimesse, di sei piani superiori e di un piano servizi.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 38. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1965.

Autorizzazione al comune di Budrio a contrarre un mutuo per l'ampliamento dell'edificio destinato a sede della Pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 11 novembre 1963, del comune di Budrio;

Vista la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Bologna approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 12.900.000 per l'ampliamento dell'edificio adibito a sede della Pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Vista la nota 10 aprile 1965, n. 114735 di protocollo del Ministero del tesoro;

Ritenuta la necessità di ampliare l'edificio destinato a sede della Pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire l'ampliamento dell'edificio destinato a sede della Pretura, secondo il progetto presentato ed approvato dall'Ufficio tecnico comunale di Budrio, il comune di Budrio è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 12.900.000 (dodicimilioninovecentomila), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Budrio un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 1.166.000 annue (pari in cifra tonda al 70% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 12.900.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni dieci con decorrenza dall'esercizio finanziario 1965.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà entro il 31 dicembre di ciascun anno per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Budrio, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 agosto 1965

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1965
Registro n. 32 Grazia e giustizia, foglio n. 398. — GALLUCCI

(8768)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1965.

Autorizzazione al comune di Capriati al Volturno a contrarre un mutuo per la costruzione di un edificio da destinare a sede della Pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 4 luglio 1963, del comune di Capriati al Volturno;

Vista la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Caserta approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 21.200.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della Pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Capriati al Volturno un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Giovanni Marsella, il comune di Capriati al Volturno è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo

di L. 21.200.000 (ventunomilioniduecentomila), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Capriati al Volturno un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26 nella misura di L. 2.062.000 annue (pari in cifra tonda al 75% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di lire 21.200.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni dieci con decorrenza dall'esercizio finanziario 1965.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Capriati al Volturno, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 settembre 1965

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1965
Registro n. 32 Grazia e giustizia, foglio n. 365. — GALLUCCI

(8767)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1965.

Sostituzione di un componente della Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 8 e 28 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, concernente l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali;

Visto il decreto interministeriale 5 maggio 1965 (pubblicato il 6 luglio 1965 nel n. 165 della *Gazzetta Ufficiale*) con il quale è stato provveduto alla nomina dei componenti della Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, prevista dall'art. 8 della precitata legge 27 novembre 1960, n. 1397, per il quadriennio 1965-1969;

Considerato che il dott. Vincenzo Ronzolani ha rassegnato le dimissioni da presidente della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattie per gli esercenti attività commerciali e che, con decreto 7 luglio 1965, il Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale ha nominato presidente di detta Federazione il dott. Giovanni Della Torre;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del precitato dott. Vincenzo Ronzolani con il dott. Giovanni Della Torre, quale componente della Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, in base all'art. 8, lettera *d*), della legge 27 novembre 1960, n. 1397;

Decreta:

Il dott. Giovanni Della Torre, quale presidente della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, è nominato componente della Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali per il quadriennio 1965-1969, in sostituzione del dott. Vincenzo Ronzolani, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 settembre 1965

Il Ministro per l'industria e per il commercio
LAMI STARNUTI

Il Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale
DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1965
Registro n. 14 Industria e commercio, foglio n. 229

(8546)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1965.

Norme per la concessione, a termini dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti da cantine sociali e da enti gestori degli ammassi volontari per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti di uve e mosti di produzione 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, contenente, fra l'altro, disposizioni circa la concessione di un contributo negli interessi sui prestiti contratti da enti ed associazioni di produttori agricoli per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti i prodotti agricoli e zootecnici all'ammasso;

Visto l'art. 14 del decreto ministeriale 5 agosto 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 7 agosto 1961, contenente le direttive di intervento previsto dall'art. 3 della citata legge n. 454;

Considerato che le iniziative assunte dagli agricoltori di conferire all'ammasso volontario le uve ed i mosti di produzione 1965, allo scopo di agevolarne la trasformazione e la successiva immissione al consumo, nonchè di stabilizzarne il prezzo di mercato, meritano di essere incoraggiate e sorrette;

Considerata la necessità, in relazione al costo dei finanziamenti occorrenti per la corresponsione degli

acconti ai conferenti, di assistere le iniziative suddette con il contributo negli interessi di cui sopra e di stabilirne le modalità di assegnazione e liquidazione;

Decreta:

Art. 1.

Sui prestiti contratti con istituti ed enti esercenti il credito agrario da enti gestori degli ammassi volontari e da cantine sociali, sia mediante sconto cambiario e sia con scoperto di conto corrente, per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti di uve di produzione 1965, può essere concesso, in applicazione di quanto previsto dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, un contributo statale negli interessi nella misura di lire 4 annue per ogni cento lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno; nelle zone viticole dove per consuetudine il produttore conferisce mosto in luogo di uve, le provvidenze di cui sopra sono applicabili ai prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti di mosti, ottenuti con uve di produzione 1965, che risultino consegnati agli ammassi volontari e alle cantine sociali non oltre il 30 novembre 1965.

Ove l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo statale sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione, sempre nella misura massima del 4 per cento annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione del contributo di cui sopra non potrà superare l'importo di lire 800 milioni.

Art. 2.

I prestiti di cui al precedente articolo debbono essere effettuati ad un tasso di interesse annuo netto non superiore al 3,50 per cento in più del tasso ufficiale di sconto, ed il loro ammontare non deve essere inferiore al 70 per cento del valore di mercato delle uve e dei mosti conferiti, determinato convenzionalmente dal Comitato provinciale di cui al successivo art. 3, per le uve a seconda della qualità e della gradazione zuccherina e per i mosti a seconda della qualità e della gradazione alcoolica.

Art. 3.

Sono ammesse ai benefici di cui al precedente art. 1, le Provincie che saranno espressamente indicate con successivo decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Oltre a queste Provincie, possono essere ammesse ai benefici stessi, tutte le altre per le quali il prefetto, d'intesa con il locale Ispettorato provinciale dell'agricoltura, ritenga che ricorrano le condizioni per la applicazione delle provvidenze di cui si tratta.

In ciascuna delle Provincie di cui al comma precedente è istituito un Comitato presieduto dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, e composto: da un rappresentante periferico della Ragioneria generale dello Stato, designato dalla sua Amministrazione; da tre rappresentanti dei produttori agricoli e da tre rappresentanti di istituti o enti esercenti il credito agrario, nominati dal prefetto non appena emanato il decreto di cui al precedente comma.

I rappresentanti dei produttori agricoli saranno scelti in modo da assicurare anche la rappresentanza degli enti ammassatori, e delle cantine sociali, ove esistano. I rappresentanti degli istituti o enti esercenti il credito agrario sono nominati su proposta della locale filiale dell'Istituto di emissione.

Il Comitato ha lo scopo:

a) stabilire il valore di mercato delle uve e dei mosti ai fini di cui al precedente art. 2; ricevere, esaminare e trasmettere al Ministero dell'agricoltura, con il proprio parere e le proprie proposte, le richieste di assegnazione e liquidazione del contributo statale, a norma dei successivi articoli 7 e 8; curare gli adempimenti ad esso espressamente affidati dal presente decreto;

b) vigilare, nell'ambito provinciale, sull'applicazione delle disposizioni contenute nel citato art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e sull'esatta osservanza delle relative norme regolamentari, emanate con il presente decreto.

Art. 4.

Dopo l'emanazione del decreto di cui al primo comma del precedente art. 3, gli istituti ed enti esercenti il credito agrario, intervenuta la decisione dei loro organi deliberanti circa l'accoglimento delle singole domande di prestito ammissibili ai benefici di cui all'art. 1 del presente decreto, inviano al competente Comitato provinciale richiesta di assegnazione del contributo per la domanda o gruppo di domande da essi accolto.

Nelle richieste deve essere confermato, da parte degli istituti ed enti finanziatori, l'impegno di attenersi strettamente alle disposizioni del presente decreto quanto alle modalità e finalità dei prestiti da ammettere al contributo e devono essere altresì indicati il beneficiario, l'ammontare, la durata e il tasso annuo di interesse del prestito, nonchè qualsiasi altra notizia atta ad illustrare l'operazione oggetto della richiesta. Deve, inoltre, essere inviata copia della convenzione di finanziamento intercorsa tra l'istituto od ente finanziatore ed il beneficiario.

Art. 5.

Per le Provincie che saranno espressamente elencate nel decreto da emanare a norma del già citato primo comma del precedente art. 3, la ripartizione della quota di contributo ad esse attribuita tra gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario sarà effettuata in relazione all'ammontare dei prestiti concessi da ciascuno di detti enti od istituti, quale risulterà dalle richieste di cui all'articolo precedente.

Nell'eventualità che l'ammontare globale dei prestiti concessi nella Provincia comporti un contributo complessivamente superiore alla quota attribuita alla Provincia stessa, il competente Comitato provinciale determina in che proporzioni le operazioni possono essere ammesse al contributo negli interessi.

Per le Provincie che non saranno espressamente elencate nel predetto decreto e nelle quali a norma del precedente art. 3 il prefetto, d'intesa con il locale Ispettorato dell'agricoltura abbia costituito il Comitato provinciale, le richieste di cui al precedente art. 4 vanno trasmesse al Comitato stesso, il quale, dopo averle esaminate, stabilisce provvisoriamente se ed in quale proporzione vadano accolte e le trasmette, quindi, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, proponendo la quota di contributo che ritiene necessario sia attribuita alla Provincia.

Art. 6.

Le richieste di cui ai precedenti articoli 4 e 5, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, sono trasmesse dal Comitato provinciale competente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredate dal parere del Comitato stesso, dalle proposte circa l'attribuzione o l'aumento della quota di contributo a favore della Provincia di cui si tratta, e dalla restante necessaria documentazione.

Il Comitato provinciale, nell'eventualità che la quota di contributo attribuita alla Provincia di rispettiva competenza rimanga in tutto o in parte inutilizzata, deve darne subito notizia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al più tardi entro il termine di cui al comma precedente.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà destinare ad altre Provincie le quote di contributo parzialmente o totalmente rimaste inutilizzate nelle Provincie che saranno elencate nel decreto di cui al primo comma dell'art. 3, nei limiti del succitato importo di lire 800 milioni.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, accertata l'ammissibilità dell'operazione ai benefici richiesti, provvede ad emanare il decreto di assegnazione del relativo contributo statale.

Art. 7.

Dopo la chiusura dell'operazione per la quale è stato assegnato il contributo statale o, comunque, dopo che sia decorso il periodo di un anno dall'inizio dell'operazione stessa, l'istituto o ente finanziatore avanza al Comitato provinciale, che la trasmette con suo parere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, domanda per la liquidazione del contributo, accompagnandola con un estratto conto nel quale deve essere a parte indicata la quota complessiva di interessi a carico del beneficiario e con elenchi, forniti dalle cantine sociali e dagli enti gestori di ammassi volontari, ripartiti mensilmente in cui siano precisati i quantitativi di vino venduti con l'indicazione del prezzo e se la vendita sia stata effettuata per contanti o con pagamento differito.

Analogamente, nei casi in cui la vendita sia stata effettuata direttamente al consumo, anche per tramite di spacci agenti per conto dell'ente ammassatore, sarà sufficiente l'indicazione del quantitativo complessivo venduto nel mese e del prezzo medio ricavato.

I dati forniti in detti elenchi, che saranno muniti della firma del legale rappresentante dell'ente interessato che è responsabile della loro esattezza, debbono trovare piena rispondenza con i dati risultanti dai libri di scarico e dagli altri atti e documenti in possesso dell'ente stesso.

Sulla quota complessiva di interessi sarà liquidata dal Ministero suddetto, in rapporto al saggio di interesse annuo dell'operazione, la quota di contributo a carico dello Stato.

Art. 8.

Nelle Regioni a statuto autonomo, qualora provvedimenti regionali prevedano l'assegnazione di contributi negli interessi a carico delle Regioni per prestiti concessi a cantine sociali e ad enti gestori di ammassi volontari di uve e mosti per la vendemmia 1965, il contributo statale di cui all'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, verrà corrisposto nella misura occorrente ad assicurare ai viticoltori delle Regioni stesse benefici uguali a quelli previsti dal presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1965
Registro n. 16 Agricoltura e foreste, foglio n. 33

(8541)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1965.

Sostituzione di un componente del Consiglio di amministrazione dell'I.N.G.I.C.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti il regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 640, ed il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, ratificato, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 1951, n. 189, concernenti la costituzione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.);

Visto l'art. 11 dello statuto dell'Ente, approvato con regio decreto 15 novembre 1937, n. 2069;

Visto il decreto interministeriale 23 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1964, registro n. 20 Finanze, foglio n. 181, col quale venne nominato il Consiglio di amministrazione dell'I.N.G.I.C. a decorrere dalla data del decreto interministeriale medesimo e per la durata di un quadriennio;

Vista la nota n. 4377/SC del 31 maggio 1965, con la quale la Presidenza dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo chiede al Ministero delle finanze di voler procedere alla designazione ed alla nomina di un nuovo membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente, in sostituzione del dott. Alessandro Schiavi, deceduto il 18 maggio 1965;

Considerata la necessità di procedere all'integrazione predetta;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente provvedimento e fino alla scadenza stabilita del cennato decreto interministeriale 23 maggio 1964, è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.) l'avv. Attilio Morini, in rappresentanza del Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1965

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1965
Registro n. 36 Finanze, foglio n. 292

(8542)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1965.

Rettifica del decreto ministeriale 30 giugno 1964 per quel che concerne l'estesa chilometrica della strada del « Vergineto » in provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il piano predisposto dall'Amministrazione provinciale di Pesaro a termini dell'art. 16 della sopracitata legge n. 126, nel quale al n. 93 è riportata la strada del « Vergineto » (dal bivio sulla strada Mondaviese a circa 1 km. da Sorbolengo, a Vergineto, fino all'incontro con la Strada statale n. 3 presso Tavernelle) di km. 9+000;

Vista la nota n. 3942 del 20 giugno 1964, con la quale l'Amministrazione provinciale di Pesaro chiedeva, tra le altre la provincializzazione della strada del « Vergineto » per un totale di km. 6+700;

Visto il decreto ministeriale n. 4457/3521 del 30 giugno 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 agosto 1964, n. 193, con il quale, giusta l'anzidetta richiesta è stata classificata al n. 1 la strada di cui sopra indicandosi la relativa estesa in chilometri 6+700;

Vista la nota n. 5325 del 10 agosto 1965 dell'Amministrazione provinciale di Pesaro, con la quale, ritenuto che il chilometraggio di km. 6+700, riportato nel citato decreto ministeriale n. 4457/351 limiti l'efficacia della classificazione della strada in parola al tratto « bivio sulla strada Mondaviese a circa 1 km. da Sorbolengo-Vergineto », ha chiesto, a modifica di quanto espresso con la precedente nota n. 3942 del 20 giugno 1962, che anche il restante tratto di km. 2+300 che da Vergineto fino all'incontro con la Strada statale n. 3 presso Tavernelle venga provincializzato;

Ritenuto che in effetti con il decreto anzidetto è stata disposta la classificazione di tale strada secondo l'intero itinerario riportato nel piano generale; (dal bivio sulla strada Mondaviese a circa 1 km. da Sorbolengo, a Vergineto, fino all'incontro con la Strada statale n. 3 presso Tavernelle) e che pertanto occorre rettificare solo l'estesa della strada stessa;

Decreta:

Art. 1.

L'estesa della strada di cui al n. 1 del decreto ministeriale n. 4457/3521 del 30 giugno 1964 (strada del Vergineto) è rettificata in km. 9+000.

Art. 2.

Resta fermo che la strada stessa è da considerarsi provincializzata, con il citato decreto ministeriale numero 4457/3521 del 30 giugno 1964, secondo il tracciato riportato nel piano di cui alle premesse (dal bivio sulla strada Mondaviese a circa 1 km. da Sorbolengo, a Vergineto, fino all'incontro con la Strada statale n. 3 presso Tavernelle).

Roma, addì 18 ottobre 1965

Il Ministro: MANCINI

(8554)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1965.

Iscrizione in tariffa di un nuovo tipo di sigarette di produzione nazionale denominato « Colombo King Size filtro ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento di una nuova sigaretta di produzione nazionale denominata « Colombo King Size filtro » nella classificazione di cui alla predetta legge 13 luglio 1965, n. 825, tabella allegato *E*, in base al prezzo all'uopo proposto dal Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Nella classificazione stabilita dalla legge 13 luglio 1965, n. 825, il seguente tipo di sigaretta di produzione nazionale è inquadrato nel prezzo di tariffa a fianco segnato:

Colombo King Size filtro: L. 15.000 il kg. convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1965
Registro n. 8 *Monopoli, foglio n.* 166. — MONACELLI

(9066)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1965.

Iscrizione in tariffa di un nuovo tipo di trinciato per pipa di produzione nazionale denominato « Club ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento di un nuovo trinciato di produzione nazionale denominato « Club » nella classificazione di cui alla predetta legge 13 luglio 1965, n. 825, tabella allegato *B*, in base al prezzo all'uopo proposto dal Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Nella classificazione stabilita dalla legge 13 luglio 1965, n. 825, il seguente tipo di trinciato di produzione nazionale è inquadrato nel prezzo di tariffa a fianco segnato:

Club: L. 10.000 il kg. convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 novembre 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1965
Registro n. 8 *Monopoli, foglio n.* 169. — MONACELLI

(9065)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1965.

Iscrizione in tariffa di un nuovo tipo di sigarette di produzione nazionale denominato « Raid ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento di una nuova sigaretta di produzione nazionale denominata « Raid » nella classificazione di cui alla predetta legge 13 luglio 1965, n. 825, tabella allegato *E*, in base al prezzo all'uopo proposto dal Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Nella classificazione stabilita dalla legge 13 luglio 1965, n. 825, il seguente tipo di sigaretta di produzione nazionale è inquadrato nel prezzo di tariffa a fianco segnato:

Raid: L. 16.000 il kg. convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 novembre 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1965
Registro n. 8 Monopoli, foglio n. 170. — MONACELLI

(9064)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Forlì ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Forlì;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Forlì è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di lire 2,00%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Forlì sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 10 novembre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(8845)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di lire 2,50%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 10 novembre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(8843)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Francesco d'Aglientu ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964.

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1965, il comune di San Francesco d'Aglientu (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 11 gennaio 1945, n. 51.

(8785)

Autorizzazione al comune di Palau ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1965, il comune di Palau (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 170.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8786)

Autorizzazione al comune di Martis ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1965, il comune di Martis (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.820.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8787)

Autorizzazione al comune di Chiaramonti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1965, il comune di Chiaramonti (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 830.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8788)

Autorizzazione al comune di Benetutti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1965, il comune di Benetutti (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 760.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8789)

Autorizzazione al comune di San Giovanni d'Asso ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964.

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1965, il comune di San Giovanni d'Asso (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.945.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8839)

Autorizzazione al comune di Goriano Sicoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1965, il comune di Goriano Sicoli (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.294.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8790)

Autorizzazione al comune di Cerchio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1965, il comune di Cerchio (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.182.721, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8791)

Autorizzazione al comune di Villamassargia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1965, il comune di Villamassargia (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.365.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8792)

Autorizzazione al comune di Sant'Antonio Ruinas ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1965, il comune di Sant'Antonio Ruinas (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.345.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1945, n. 51.

(8793)

Autorizzazione al comune di San Basilio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1965, il comune di San Basilio (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.710.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9794)

Autorizzazione al comune di Bidoni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1965, il comune di Bidoni (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 920.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8795)

Autorizzazione al comune di San Canzian d'Isonzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1965, il comune di San Canzian d'Isonzo (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.791.023, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8622)

Autorizzazione al comune di Trequanda ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1965, il comune di Trequanda (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8831)

Autorizzazione al comune di Pessina Cremonese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1965, il comune di Pessina Cremonese (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8797)

Autorizzazione al comune di Ostiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1965, il comune di Ostiano (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8798)

Autorizzazione al comune di Fiesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1965, il comune di Fiesco (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.520.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8799)

Autorizzazione al comune di Isola Dovarese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1965, il comune di Isola Dovarese (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8800)

Autorizzazione al comune di Drizzona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1965, il comune di Drizzona (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo econo-economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8801)

Autorizzazione al comune di Casalmorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1965, il comune di Casalmorano (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8802)

Autorizzazione al comune di Cappella de' Picenardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1965, il comune di Cappella de' Picenardi (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8803)

Autorizzazione al comune di Marzabotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1965, il comune di Marzabotto (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.180.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8804)

Autorizzazione al comune di Palmiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1965, il comune di Palmiano (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8805)

Autorizzazione al comune di Offida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1965, il comune di Offida (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8806)

Autorizzazione al comune di Montottone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1965, il comune di Montottone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8807)

Autorizzazione al comune di Salvirola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1965, il comune di Salvirola (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8808)

Autorizzazione al comune di Vernio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1965, il comune di Vernio (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8809)

Autorizzazione al comune di Pozzaglio ed Uniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1965, il comune di Pozzaglio ed Uniti (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8810)

Autorizzazione al comune di Crotta d'Adda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1965, il comune di Crotta d'Adda (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.921.621, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8811)

Autorizzazione al comune di Scandolara Ripa d'Oglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1965, il comune di Scandolara Ripa d'Oglio (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.693.528, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8812)

Autorizzazione al comune di Sesto ed Uniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1965, il comune di Sesto ed Uniti (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.715.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8813)

Autorizzazione al comune di Falerone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1965, il comune di Falerone (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.063.262, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8814)

Autorizzazione al comune di Francavilla d'Ete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1965, il comune di Francavilla d'Ete (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.605.488, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8815)

Autorizzazione al comune di Montappone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1965, il comune di Montappone (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.722.424, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8816)

Autorizzazione al comune di Montalto Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1965, il comune di Montalto Marche (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.343.038, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8817)

Autorizzazione al comune di Montelparo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1965, il comune di Montelparo (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.926.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8818)

Autorizzazione al comune di Monterinaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1965, il comune di Monterinaldo (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.935.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8819)

Autorizzazione al comune di Magliano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1965, il comune di Magliano Romano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.239.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8820)

Autorizzazione al comune di Sant'Elpidio a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1965, il comune di Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.866.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8821)

Autorizzazione al comune di Monteleone di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1965, il comune di Monteleone di Fermo (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.246.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8822)

Autorizzazione al comune di Servigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1965, il comune di Servigliano (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.423.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8823)

Autorizzazione al comune di Vicchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1965, il comune di Vicchio (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.010.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8824)

Autorizzazione al comune di Capraia e Limite ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1965, il comune di Capraia e Limite (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.039.509, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8825)

Autorizzazione al comune di Londa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1965, il comune di Londa (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.516.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8826)

Autorizzazione al comune di Fabbriche di Vallico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1965, il comune di Fabbriche di Vallico (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.696.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8827)

Autorizzazione al comune di Porto Tolle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1965, il comune di Porto Tolle (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.146.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8828)

Autorizzazione al comune di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1965, il comune di Reggio Calabria, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.982.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8832)

Autorizzazione al comune di Nuraminis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1965, il comune di Nuraminis (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8915)

Autorizzazione al comune di Perdaxius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1965, il comune di Perdaxius (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8916)

Autorizzazione al comune di San Basilio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1965, il comune di San Basilio (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8917)

Autorizzazione al comune di San Nicolò Gerrei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1965, il comune di San Nicolò Gerrei (Cagliari), vine autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8918)

Autorizzazione al comune di Sarroch ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1965, il comune di Sarroch (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.920.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8919)

Autorizzazione al comune di Serrenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1965, il comune di Serrenti (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(8920)

Autorizzazione al comune di Castellino sul Biferno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1965, il comune di Castellino sul Biferno (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8921)

Autorizzazione al comune di Salcito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1965, il comune di Salcito (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.384.254, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8922)

Autorizzazione al comune di Cancello e Arnone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1965, il comune di Cancello e Arnone (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.657.778, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8923)

Autorizzazione al comune di Grazzanise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1965, il comune di Grazzanise (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.231.886, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(8924)

Autorizzazione al comune di Cerva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1965, il comune di Cerva (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.133.821, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(8925)

Autorizzazione al comune di Cirò Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1965, il comune di Cirò Marina (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.229.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(8926)

Autorizzazione al comune di Zambrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1965, il comune di Zambrone (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.193.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(8927)

Autorizzazione al comune di Candela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1965, il comune di Candela (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.154.061, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare un mutuo di L. 14.154.061, per la copertura del disavanzo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(8928)

Autorizzazione al comune di Poggiomarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1965, il comune di Poggiomarino (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.173.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8929)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata del Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1965, il comune di Sant'Agata del Bianco (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.743.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8931)

Autorizzazione al comune di Martis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1965, il comune di Martis (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8930)

Autorizzazione al comune di Casaletto Spartano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1965, il comune di Casaletto Spartano (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.405.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8932)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Cassano d'Adda

Con decreto provveditoriale in data 5 novembre 1965, numero 16947, è stato approvato il piano di zona del comune di Cassano d'Adda (Milano), redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(8763)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa agraria « Nicola Rossi », con sede in Canosa (Bari), e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 ottobre 1965, è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa agraria « Nicola Rossi », con sede in Canosa (Bari), costituita in data 30 dicembre 1920, per atto del notaio dott. Gaetano Maddalena, ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il dott. Otello Ottomano.

(8644)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « Vittime civili di guerra », con sede in Ravenna

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 ottobre 1965, è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « Vittime civili di guerra », con sede in Ravenna, costituita in data 28 ottobre 1950 per atto del notaio dott. Eugenio Betucci, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il rag. Salvatore Giaquinta.

(8645)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale di Torremaggiore (Foggia) ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Foggia numero 31695/2a del 14 settembre 1965, il preside del Liceo ginnasio statale « Nicola Fiani », di Torremaggiore, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dalla professoressa Maria Celeste Piccinino la somma di L. 250.000 per l'istituzione di un premio di studio annuale.

(8777)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « C. Bocchi » di Adria (Rovigo) ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Rovigo numero 26188/1 del 5 ottobre 1965, il preside del Liceo ginnasio statale « C. Bocchi » di Adria, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dal dott. Iginio Bergamasco la somma di L. 3.000.000 per l'istituzione di due premi di studio annuali intitolati « dott. Silvia Bonandini Bergamasco ».

(8773)

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Elisabetta Cardona, nata a Scilla (Reggio Calabria) l'8 marzo 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Pedagogia rilasciatole dall'Università di Messina il 17 settembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Messina.

(8481)

La dott.ssa Willelma Severini in Parrino, nata a Montesangiusto (Macerata) il 18 settembre 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Materie letterarie rilasciatole dall'Università di Roma il 27 settembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(8483)

Il dott. Nino Lo Martire, nato a Ostuni (Brindisi) il 16 aprile 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Scienze politiche rilasciatogli dall'Università di Bari il 15 settembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bari.

(8486)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1965, registro n. 418, foglio n. 242, sono stati respinti i ricorsi straordinari prodotti rispettivamente il 1° giugno e il 13 dicembre 1963 dall'ex impiegato dei ruoli speciali ad esaurimento, sig. Guttmann Guido, avverso il provvedimento di collocamento a riposo, per superati limiti di età, disposto nei suoi confronti, a decorrere dal 20 luglio 1961, dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

(8544)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

L'Amministrazione, inoltre, si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

maturità classica;
maturità scientifica;
abilitazione magistrale.

Sono ammessi a partecipare al concorso, ai sensi dell'art. 173 del testo unico n. 3 succitato, anche gli impiegati delle carriere esecutive dell'Amministrazione statale che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano alla data di pubblicazione del presente decreto, qualifica non inferiore a quella di archivista e siano muniti del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (via Monzambano n. 10, Roma) entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali disguidi postali o altre cause di forza maggiore non legittimano la presentazione delle domande dopo la scadenza del termine sopra fissato.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati dovranno altresì esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno senza alcuna di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata essendo a conoscenza che in caso contrario verranno per legge dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età dovranno infine dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 4

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) avere compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32 tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

I) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali dovranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superiore il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio viente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra e per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato civile per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva tuttavia di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 7.

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie appresso elencate.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva serà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

Per sostenere le prove scritte, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti:

a) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di un'Amministrazione dello Stato;

b) passaporto;

c) porto d'armi;

d) tessera postale;

e) patente di guida;

f) carta d'identità;

g) fotografia applicata su carta bollata da L. 400, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

La fotografia deve essere di data recente e gli altri documenti nei termini di validità.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto fra gli impiegati delle carriere direttive dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore ad ispettore generale, e da altri quattro membri due dei quali professori di istituto di istruzione secondaria di 2° grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, potranno far pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S. entro trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima, i documenti che ritengano necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine, di cui intendano avvalersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241 e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 500 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata su carta da bollo da L. 400 dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riscontrata la qualità di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi di servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

g) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra un certificato in carta bollata da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 400, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 400 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

i) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

h) le madri, le vedove non rimaritate, e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato in carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948, in carta bollata da L. 400;

m) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comporamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 400;

o) i coniugati ed i vedovi con prole lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art 13.

La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) il diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo da L. 400, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà, questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 400 attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra o per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e

contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 400 una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 14.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) del precedente art. 13 e alla lettera *q*) dell'art. 12, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso art. 13.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 15.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'A.N.A.S. dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti validi.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3) ed 8) del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 14 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo, con lo stipendio iniziale stabilito per il personale amministrativo della carriera di concetto.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 19.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito dalle vigenti disposizioni per il personale amministrativo della carriera di concetto.

Art. 20.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Programma d'esame

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) nozioni di diritto privato e amministrativo;
2) principi di economia politica e scienza delle finanze;
3) nozioni di contabilità generale ed amministrativa del patrimonio dello Stato.

Sono oggetto della prova orale, oltre le materie delle prove scritte, anche le seguenti:

1) nozioni di diritto costituzionale;
2) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.;
3) nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 7 agosto 1965

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1965
Registro n. 6, foglio n. 142

(Schema della domanda)

Alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - Via Monzambano, 10 — ROMA

I sottoscritt (cognome e nome) . chiede di essere ammess a partecipare al concorso per esami tre posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

A tal fine sotto la propria personale responsabilità, dichiara:

a) di essere nat a il .;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere inscritt nelle liste elettorali del Comune di . (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del titolo di studio di . rilasciato dall'Istituto . . di dell'anno scolastico .;

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente .;

g) di essere residente a via (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo a cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente .;

i) di non aver prestato servizio come impiegat presso pubbliche Amministrazioni (oppure indicare le Amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto di impiego qualora questo fosse cessato).

Dichiara inoltre di raggiungere, in caso di nomina, senza riserva alcuna, qualsiasi residenza le verrà assegnata.

Con osservanza

li . . .

. . . .
(Firma)

autentica della firma

(6900)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8360 in data 4 maggio 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 10063 in data 28 ottobre 1965, con il quale l'ostetrica Pezza Dimma è stata assegnata al Consorzio ostetrico Mollia-Alagna Valsesia-Riva Valdobbia-Campertogno-Rassa;

Considerato che, da un riesame delle istanze di ammissione al concorso presentate dalle candidate risultate idonee, è emerso che la suddetta ostetrica Pezza Dimma non ha indicato, fra le sedi cui la stessa aspirava, anche quella del Consorzio ostetrico di cui trattasi;

Ritenuto, pertanto, di revocare il citato decreto n. 10063 in data 28 ottobre 1965 e di dovere, conseguentemente, procedere di nuovo alla assegnazione del Consorzio ostetrico medesimo;

Visto l'ordine delle preferenze indicato dalle candidate nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' revocato il proprio decreto n. 10063 in data 28 ottobre 1965.

L'ostetrica Castello Giovanna Antida è assegnata alla Condotta ostetrica del Consorzio ostetrico Mollia-Alagna Valsesia-Riva Valbobbia-Campertogno-Rassa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 3 novembre 1965

Il medico provinciale: GIANNUZZO

(8565)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Massa Carrara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3132 in data 15 ottobre 1964, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Massa Carrara al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 316 in data 30 gennaio 1965, con il quale venivano disposte l'ammissione e la motivata esclusione delle candidate al suddetto concorso;

Visto il proprio successivo decreto n. 933 in data 2 aprile 1965, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del prefato concorso, integrato con altro proprio decreto n. 2240 del 20 agosto 1965;

Visto i verbali dei lavori svolti nonchè la graduatoria delle candidate risultate idonee, formulata dalla predetta Commissione giudicatrice;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 221;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso per titoli ed esame a due posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1963:

1. Tusini Valda . . . . . . punti 66,912 su 120
2. Trivelloni Luisa . . . . . . » 65,468 »
3. Ercolini Emilia . . . . . . » 63,312 »
4. Gelso Bianca . . . . . . » 62,765 »
5. Bardini Giuseppina . . . . . » 58,062 »
6. Martelli Luisa . . . . . . » 55,924 »
7. Isoppo Maria . . . . . . » 55,131 »
8. Tedeschi Valda . . . . . . » 53,860 »
9. Battaglia Maria Rosa . . . . . » 52,305 »
10. Musso Giuseppina . . . . . » 51,512 »
11. Pennucci Concetta . . . . . » 49,538 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dei Comuni interessati e di questo Ufficio.

Massa, addì 8 novembre 1965

Il medico provinciale: CATASSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto odierno n. 2857, con il quale si approva la graduatoria di merito delle candidate che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami a due posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1963;

Visto l'ordine di preferenza per le sedi poste a concorso indicato dalle candidate comprese nella graduatoria predetta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoindicate candidate sono dichiarate vincitrici del concorso a due posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1963 e sono assegnate alla condotta a fianco di ciascuna indicata:

1) Tusini Valda: Fosdinovo;
2) Ercolini Emilia: Casola Lunigiana.

I sindaci dei Comuni suindicati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto per la parte di rispettiva competenza.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dei Comuni interessati e di questo Ufficio.

Massa, addì 8 novembre 1965

(8653) *Il medico provinciale*: CATASSI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PERUGIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Perugia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2250 dell'8 maggio 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1964;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni pervenute a norma di legge;

Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Marchetti dott. Attilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Gaudenzi dott. Gio. Battista, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso la Prefettura di Perugia;

Travaglini dott. Antonio, medico provinciale di Terni;

Vaglio prof. Nicola, direttore della Clinica ostetrico-ginecologica dell'Università di Perugia;

Pierucci dott. Corrado, primario ostetrico dell'Ospedale di Città di Castello;

Cecchina Pierina, ostetrica condotta di Spoleto.

Segretario:

Gagliardi dott. Girolamo, consigliere amministrativo dell'Ufficio del medico provinciale.

La Commissione avrà sede in Perugia, presso la Clinica ostetrica dell'Università ed inizierà i suoi lavori il giorno 18 dicembre 1965, alle ore 16, sempreché sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto viene pubblicato inoltre nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Perugia, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 6 novembre 1965

Il medico provinciale: SIGGIA

(8552)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BERGAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 526 del 20 marzo 1964, con il quale veniva bandito il pubblico concorso per il conferimento di tre posti di medico condotto vacanti in provincia di Bergamo al 30 novembre 1963;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formulata;

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Considerato che il concorso predetto si è svolto nei modi prescritti dalle vigenti norme di legge;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Pata Pasquale . . . . punti 64,195
2. Briola Santo . . . . » 63,841
3. Gatti Giorgio . . . . » 62,201
4. Stefanini Sergio . . . . » 61,650
5. Vismara Giuseppe . . . . » 61,263
6. May Franco Fernando . . . . . . » 60,982
7. Rota Gianluigi . . . . » 59,870
8. Faconti Alessandro . . . . . . » 59,754
9. Vaglieri Giorgio . . . . » 56,426
10. Paleari Giuseppe . . . . » 56,341
11. Paris Riccardo . . . . » 54,722
12. Truncali Michele . . . . » 53,375
13. Ghirardi Giulio . . . . » 53,215
14. Cella Sergio . . . . » 52,020
15. Guelfi Eli Vittorio . . . . . . » 51,511
16. Valzelli Battista . . . . » 51 —
17. Brevi Rinaldo . . . . » 50,935
18. Mattei Renzo . . . . » 49,485
19. Canevari Franco . . . . » 49,192
20. Nobilini Ettore . . . . punti 48,791
21. Biffi Domenico . . . . » 47,136
22. Gambarini Giorgio . . . . » 46,808
23. Baldini Armando . . . . » 45,144
24. Arcangeli Leandro . . . . » 42,212

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Bergamo, addì 26 ottobre 1965

Il medico provinciale: SUSANNA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto di pari numero e di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento di tre posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1963;

Viste le domande dei candidati e la indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi alle quali aspirano;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria di merito di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Pata Pasquale: consorzio Spirano-Lurano-Pognano;
2) Briola Santo: Predore;
3) Gatti Giorgio: Parre.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Bergamo, addì 26 ottobre 1965

(8701) *Il medico provinciale*: SUSANNA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vicenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto che l'ostetrica Bergamo Leonarda, vincitrice della condotta ostetrica del comune di Schiavon giusta decreto n. 185/64 del 14 aprile 1965 non ha preso servizio nel termine stabilito dal Consiglio comunale di Schiavon con atto n. 38 del 26 agosto 1965 ed è quindi da considerarsi rinunciataria;

Visto il decreto, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1963;

Visto l'ordine di preferenza espresso da dette concorrenti;

Visto l'art. 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Pozza Artemide è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Schiavon.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura e del Comune interessato.

Vicenza, addì 30 ottobre 1965

Il medico provinciale: CAROLA

(8656)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 9 ottobre 1965, n. 26.

Modifica agli articoli 51, 63, 141, 150 dell'ordinamento degli enti locali in Sicilia approvato con legge 15 marzo 1963, n. 16.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 45 *del* 16 *ottobre* 1965)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A modifica delle disposizioni contenute negli articoli 51, 63, 141 e 150 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali in Sicilia, approvato con legge 15 marzo 1963, n. 16, sono demandate alla competenza del Consiglio comunale o del Consiglio del libero consorzio le deliberazioni relative a storni di fondi da una categoria all'altra o da un articolo all'altro della stessa categoria del bilancio.

Le giunte comunali o dei liberi consorzi non possono assumere, in materia, i poteri dei rispettivi consigli.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 ottobre 1965

CONIGLIO

CAROLLO

LEGGE 9 ottobre 1965, n. 27.

Autorizzazione di spesa per la diffusione delle sementi selezionate.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 45 *del* 16 *ottobre* 1965)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità di cui alla legge 7 febbraio 1957, n. 15, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di L. 300.000.000.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte mediante prelievo della somma occorrente dal fondo a disposizione per nuove iniziative legislative, iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio in corso, al cap. 607.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 ottobre 1965

CONIGLIO

FASINO

LEGGE 9 ottobre 1965, n. 28.

Aumento del contributo annuo della Regione per il mantenimento della Facoltà di magistero dell'Università di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 45 *del* 16 *ottobre* 1965)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo previsto dall'art. 1 della legge 13 marzo 1959, n. 6 e successive modificazioni viene portato da lire 38 milioni a lire 55 milioni.

Art. 2.

Alla somma necessaria per far fronte all'onere derivante dalla presente legge si provvederà mediante prelievo dal capitolo 607 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 ottobre 1965

CONIGLIO

GIACALONE

LEGGE 9 ottobre 1965, n. 29.

Interpretazione autentica dell'art. 7, comma secondo, della legge 30 dicembre 1960, n. 48.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 45 *del* 16 *ottobre* 1965)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1960, n. 48, va interpretato nel senso che i contributi per attrezzature previsti dall'art. 4, lettera *d*), della citata legge, non possono superare nell'esercizio finanziario l'ammontare massimo di L. 15.000.000 per ogni ente cooperativo, e che, pertanto, possono essere finanziate ulteriori richieste di attrezzature ad enti cooperativi che hanno precedentemente goduto dei benefici della legge in argomento, purchè avanzate in esercizi finanziari successivi.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 ottobre 1965

CONIGLIO

LENTINI

LEGGE 9 ottobre 1965, n. **30**.

Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge 9 marzo 1962, n. 11, ai fini dell'applicazione dell'art. 6 della successiva legge 2 maggio 1963, n. 28, concernenti provvidenze per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 45 del 16 ottobre* 1965)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo di cui all'art. 1 della legge 9 marzo 1962, n. 11 non è computabile per la determinazione dei risultati netti delle gestioni degli enti ammassatori.

Di tali risultati si tiene conto solo ai fini del versamento delle somme dovute a titolo di garanzia dall'Amministrazione regionale.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 ottobre 1965

CONIGLIO

FASINO

LEGGE 14 ottobre 1965, n. **31**.

Integrazioni e modifiche alla legge 5 luglio 1949, n. 23 e successive modificazioni concernente le Unità ospedaliere circoscrizionali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 45 del 16 ottobre* 1965)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le Unità ospedaliere circoscrizionali di nuova istituzione di cui alla legge 5 luglio 1949, n. 23, e successive aggiunte e modifiche hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposte alla vigilanza e al controllo dell'Assessore regionale per la sanità.

Art. 2.

Le Unità ospedaliere circoscrizionali di nuova istituzione sono amministrate da un Consiglio di amministrazione composto di un rapresentante dell'Assessorato regionale della sanità, con funzioni di presidente, di un rappresentante del sindaco del comune capoluogo della circoscrizione ospedaliera, di tre rappresentanti dei rimanenti comuni della circoscrizione stessa eletti dall'assemblea dei sindaci dei comuni medesimi, di un rappresentante del Presidente della Provincia nella cui circoscrizione rientra l'ospedale, scelto fra persone particolarmente esperte in materie assistenziali e sanitarie, e di due rappresentanti eletti dal personale dipendente.

Fa parte, altresì, del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo, il direttore sanitario dell'ospedale.

Il Consiglio di amministrazione di cui al primo comma è nominato con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

Nelle delibere del Consiglio di amministrazione, a parità di voti, prevale il voto del presidente.

Art. 3.

Le deliberazioni dei Consigli di amministrazione delle predette Unità ospedaliere circoscrizionali debbono essere inviate, entro 15 giorni dalla loro adozione, all'Assessore regionale per la sanità che può pronunciarne l'annullamento per motivi di legittimità entro il termine di 20 giorni dal ricevimento delle medesime. Trascorso tale termine senza che lo Assessore abbia pronunciato, con provvedimento motivato, lo annullamento per vizi di legittimità, o non abbia dato, entro il termine medesimo, comunicazione o chiesto chiarimenti, le deliberazioni diventano esecutive.

Art. 4.

Le deliberazioni concernenti:

a) i bilanci preventivi e consuntivi;

b) i regolamenti del personale;

c) i contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili e gli atti relativi all'accettazione o rifiuto di lasciti o donazioni;

d) la diminuzione o la trasformazione del patrimonio;

sono sottoposte, oltre al controllo di legittimità di cui al precedente articolo, anche all'esame di merito da parte dell'Assessore regionale per la sanità, che dovrà pronunciarsi entro 20 giorni per le deliberazioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) ed entro 40 giorni per quelle di cui alla lettera *a*).

Il controllo di merito si esercita con le modalità previste dall'art. 82 del D.L.P.R. 29 ottobre 1955, n. 6.

I provvedimenti di rinvio e di annullamento adottati dallo Assessore regionale per la sanità sono definitivi.

Avverso detti provvedimenti è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Regione o il ricorso in sede giurisdizionale.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione di cui al precedente art. 2 può essere sciolto con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, per persistente violazione di legge o per gravi irregolarità amministrative, non prima di 20 giorni dalle contestazioni scritte.

Con lo stesso decreto è nominato un commissario straordinario per un periodo non superiore a tre mesi, prorogabile per eguale periodo in casi di assoluta necessità.

Art. 6.

L'organizzazione di ciascuna Unità ospedaliera circoscrizionale è disciplinata da apposito statutò deliberato dal Consiglio di amministrazione in armonia con le vigenti disposizioni.

Le attività di natura tecnica sono disciplinate da appositi regolamenti interni deliberati dal Consiglio di amministrazione.

Gli statuti sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per la sanità.

Art. 7.

L'art. 8 della legge 5 luglio 1949, n. 23, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« Gli immobili acquistati o costruiti con i fondi di cui al precedente art. 7 e destinati all'impianto ed al potenziamento delle Unità ospedaliere circoscrizionali fanno parte del patrimonio di detti enti.

Del pari fanno parte del patrimonio di detti enti i beni mobili acquistati con i fondi di cui al precedente art. 7, facenti parte dell'attrezzatura delle Unità ospedaliere circoscrizionali.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a cessare l'attività delle Unità ospedaliere circoscrizionali, il patrimonio viene devoluto alla Regione ».

Art. 8.

Nella prima attuazione della presente legge l'Assessore regionale per la sanità è facoltato a nominare i rappresentanti del personale dipendente di cui al precedente art. 2 scegliendoli fra terne designate dalle maggiori organizzazioni sindacali della provincia alla quale appartiene l'ospedale circoscrizionale.

Art. 9.

Alle unità ospedaliere circoscrizionali di nuova istituzione di cui all'art. 1 della presente legge sono estesi i benefici della legge 7 agosto 1953, n. 47 e successive modifiche.

Art. 10.

Per quanto non previsto dalla presente legge, vigono, in quanto compatibili, le norme di cui alla legge 5 luglio 1949, n. 23 e successive modificazioni.

Il Governo della Regione è autorizzato ad emanare il testo coordinato delle disposizioni in vigore sulla materia.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Roma, addì 14 ottobre 1965

CONIGLIO

SANTALCO — CAROLLO

(8375)

LEGGE 27 ottobre 1965, n. 32.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'anno 1965, approvato con legge 17 aprile 1965, n. 8 (primo provvedimento).

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 47 del 27 ottobre* 1965)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1965 sono apportate le modificazioni di cui all'annessa tabella.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1965.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 27 ottobre 1965

CONIGLIO

TABELLA

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1965

a) *in diminuzione*:

TITOLO I
Entrate tributarie

Categoria II
Tasse ed imposte sugli affari

RUBRICA 1
Amministrazione delle finanze

Cap. n. 18 — Imposta generale sull'entrata . .	L.	7.000.000
Cap. n. 35 — Diritti erariali sugli ingressi agli spettacoli ordinari	»	35.000.000

TITOLO II
Entrate extra tributarie

Categoria IV
Proventi speciali

RUBRICA 4
Amministrazione del turismo

Cap. n. 77-*bis* (*soppresso*) — Proventi derivanti dalle attività ecc.	L.	200.000.000
Totale delle diminuzioni dell'entrata	L.	242.000.000

b) *in aumento*:

TITOLO I
Entrate tributarie

Categoria II
Tasse ed imposte sugli affari

RUBRICA 1
Amministrazione delle finanze

Cap. n. 20 — Imposta di bollo	L.	42.000.000

TITOLO II
Entrate extra tributarie

Categoria IV
Proventi speciali

RUBRICA 2
Servizi del tesoro

Cap. n. 67 — Tassa di sbarco sulle merci provenienti dall'estero e scaricate nei porti e nelle spiagge della Regione, ecc.	L.	200.000.000
Totale degli aumenti	L.	242.000.000

Visto, *il Presidente*
CONIGLIO

(8376)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.